

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 146/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al PI del Comune di Valli del Pasubio (VI)
Pratica n. 3579

Codice SITI NATURA 2000: IT3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. urb. Francesco Sbetti per conto del Comune di Valli del Pasubio, acquisito al prot. reg. con nota n. 140047 del 06.04.2017;

VERIFICATO che lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza in quanto esso non è debitamente firmato, non sono stati forniti i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e la dichiarazione finale non è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 2299/2014;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Valli del Pasubio;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G03 - Centri visita e centri interpretativi", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "M02.01 - Spostamento o alterazione degli habitat";

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine";

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6520 - Praterie montane da fieno, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*);

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(*) - Formazioni erbose secche

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9110 - Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

PRESO ATTO che dallo studio non risulterebbero coinvolte specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che nel Comune di Valli del Pasubio sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13120 - Aree estrattive inattive", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31111 - Aceri-frassineto con ontano bianco", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31131 - Castagneto con frassino", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146 - Faggeta submontana con ostra", "31147 - Faggeta submontana dei suoli acidi", "31152 - Robinieto", "31215 - Abietetto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32232 - Mugheta mesoterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33300 - Area a vegetazione rada" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Rosalia alpina*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Barbus caninus*, *Telestes souffia*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra pasubiensis*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13120 - Aree estrattive inattive", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegate sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

VERIFICATO che le conclusioni di tale studio non sono condivisibili in quanto è in contrasto con quanto definito dal D.P.R. n. 357/97, e s.m., all'art. 2 lett. e) num. 1), poiché la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune di Valli del Pasubio verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. urb. Francesco Sbetti, il quale dichiara che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000"*,

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G03 - Centri visita e centri interpretativi", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "M02.01 - Spostamento o alterazione degli habitat");
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la Variante al PI del Comune di Valli del Pasubio (VI)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

prima dell'approvazione del Piano,

1. di trasmettere lo studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014;
2. di trasmettere la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);
3. di trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
4. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato;

5. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.2, rappresentando ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e fornendo il metadato;
6. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo inviluppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;

in sede di attuazione del Piano,

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus, Gladiolus palustris, Primula spectabilis, Adenophora liliifolia, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Rosalia alpina, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Barbus caninus, Telestes souffia, Cottus gobio, Salamandra atra, Salamandra atra pasubiensis, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati

non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13120 - Aree estrattive inattive", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 11.07.2017

Corrado Soccorso

.....

f